



Liceo Scientifico Statale con Sezione - Classica Aggregata "A. BANFI"

Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) - Tel: 039/6852263 – 039/6852264 – C.F. 87008180157
Sito web www.liceobanfi.edu.it – e – mail: mbps240002@istruzione.it - mbps240002@pec.istruzione.it

CODICE INTERNO

per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo¹ e della violenza sulle donne²

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 13 giugno 2025 con delibera n. 23
e dal Consiglio di Istituto in data 30 giugno 2025 con delibera n. 243.

¹ Ai sensi della Legge 17 maggio 2024, n. 70, recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo e del DM del 13 gennaio 2021, n.18 di adozione delle "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo".

² Ai sensi della Legge 17 giugno 2015, n. 107, art. 1 comma 16 e delle Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015) "Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione".

Il Liceo Banfi si impegna a contrastare i fenomeni del bullismo, cyberbullismo e della violenza sulle donne. Tutti e tre questi fenomeni sono in costante e forte aumento e sono il terreno su cui scuola e famiglia sono chiamate ad una grande sfida educativa: educare al rispetto.

Sono sempre più diffusi i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in ambito scolastico, una distorsione dei rapporti tra coetanei che crea disparità e instaura un profondo squilibrio tra qualcuno che prevarica e qualcuno che subisce, un prepotente e una vittima.

Introduzione

La **Legge 17 maggio 2024, n. 70**, recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”, che ha apportato alcune modifiche alla Legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”, prevede l’adozione da parte di ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento, di un **Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e l’istituzione a tal fine anche di un tavolo permanente di monitoraggio**.

La violenza contro le donne è un fenomeno strutturale e mondiale che non conosce confini sociali, economici o nazionali. È una violazione dei diritti umani e rimane in larga misura impunita. Ogni giorno in Italia e in Europa le donne subiscono abusi psicologici e fisici; sono vittime di stalking, di molestie, di stupri, di mutilazioni; sono forzate dalla loro famiglia a sposarsi o sono sterilizzate contro la loro volontà. Gli esempi di violenza contro le donne sono infiniti, incalcolabili ne sono le vittime. La **Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica** (nota come Convenzione di Istanbul), ratificata dall’Italia con la **legge 27 giugno 2013, n. 77**, è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della **violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani**, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (art. 3 della Convenzione).

La convenzione enuncia chiaramente che la violenza contro le donne e la violenza domestica non possono più essere considerate una questione privata ma che gli Stati hanno un obbligo, dotandosi di politiche globali e integrate, di prevenire la violenza, proteggere le vittime e punirne gli autori. La Convenzione stabilisce, inoltre, un chiaro legame tra l’obiettivo della parità tra i sessi e quello dell’eliminazione della violenza nei confronti delle donne e impegna gli Stati a “intraprendere le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi” (art. 14 della Convenzione).

Il Liceo Banfi con il presente Codice, **predisponendo azioni di prevenzione e contrasto al bullismo, al cyberbullismo e alla violenza di genere** si impegna a:

- incrementare la consapevolezza di tali fenomeni da parte di tutte le sue componenti (studentesse e studenti, personale scolastico, famiglie);
- contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza;
- sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, il rispetto delle differenze, l’assunzione di responsabilità, la consapevolezza dei diritti e dei doveri e il dialogo tra le culture, anche alla luce delle Convenzioni internazionali;
- sviluppare le competenze digitali, con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

- definire modalità e procedure di intervento nei casi in cui si verificano e accertino episodi di bullismo, cyberbullismo e violenza contro le donne.

1 Bullismo e Cyberbullismo

1.1 Definizione del bullismo

Il termine bullismo deriva dalla traduzione letterale del termine “bullying”, parola inglese comunemente usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo. *“Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni”³.*

Il bullismo, inoltre, è un fenomeno che riguarda non solo l’interazione del prevaricatore con la vittima, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi; è un comportamento che mira deliberatamente a danneggiare.

Se consideriamo un gruppo classe, in cui un alunno o anche più alunni prendono di mira un compagno più fragile, timido, con complessi di tipo fisico o semplicemente non abituato a fronteggiare adeguatamente vessazioni, il fenomeno del bullismo non riguarda solo la vittima e gli oppressori, ma tutta la classe. In tale contesto, è complicato sottrarsi a certe dinamiche relazionali e spesso gli “altri” guardano, osservano, talora tifano, oppure fanno finta di non vedere e non denunciano gli atti di bullismo per paura e per quieto vivere, certi di non essere in alcun modo colpevoli, non consapevoli del fatto che proprio il clima omertoso che si genera attorno a simili episodi alimenta l’escalation del bullismo.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

Intenzionalità: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni. Lo specifico obiettivo del bullo è offendere, danneggiare, emarginare la vittima.

Asimmetria di potere: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale. La vittima versa in una posizione di inferiorità, anche psicologica, tale da impedirle di sottrarsi alle azioni del bullo. Il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.

Sistematicità/ripetitività dell’azione: le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente.

Isolamento della vittima: la vittima tende a dissimulare lo stato di disagio ed è restia a chiedere aiuti esterni ed a rivelare ad altri il proprio stato di sofferenza.

Offesa di beni della vita meritevoli di tutela giuridica.

Il comportamento del bullo è quindi persistente e mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno. La conseguenza è spesso un danno per l’autostima della vittima, che permane nel tempo e che può determinare un progressivo abbandono degli ambienti scolastici, sportivi e sociali e la perdita di relazioni.

³ Ai sensi della Legge 17 maggio 2024 n. 70 per bullismo “si intendono l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni

1.2 Le condotte di bullismo

Bullismo diretto: il bullo agisce in prima persona contro la vittima attraverso molestie esplicite (atti aggressivi manifesti come spintoni, calci, schiaffi, pestaggi, furti e danneggiamento di beni personali, offese, prese in giro, denigrazioni connesse all'appartenenza a minoranze etniche o religiose, agli orientamenti sessuali o alla presenza di disabilità, minacce ed estorsioni).

Bullismo indiretto: la vittima subisce molestie nascoste (diffusione di storie non vere, isolamento sociale e intenzionale, esclusione di un/una compagno/a da attività comuni, scolastiche o extrascolastiche, ecc.).

A seconda delle modalità con cui le aggressioni si manifestano e delle possibili cause scatenanti, si distingue normalmente tra:

Bullismo fisico: atti aggressivi diretti (calci, pugni, ecc.), furto intenzionale e danneggiamento di beni personali.

Bullismo verbale: è una forma di aggressione compiuta per mezzo delle parole. Si manifesta attraverso insulti, minacce o derisioni (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o in forma nascosta (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.). L'utilizzo di parole umilianti e dispregiative nei confronti della vittima ha l'intento di spaventare la vittima o di sminuire e ledere la sua dignità. Il bullismo fisico e il bullismo verbale pur rappresentando due manifestazioni di aggressione con caratteristiche distintive, spesso coesistono nelle dinamiche del comportamento intimidatorio.

Bullismo relazionale-sociale: consiste nel volere isolare la vittima o escluderla da un gruppo. Viene realizzato attraverso il cosiddetto "linguaggio del corpo ostile", la cosiddetta "violenza psicologia del silenzio", l'umiliazione, la calunnia e la diffamazione della vittima. Isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Bullismo sessuale: è una forma di aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale capace di offendere o intimidire la vittima. Le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, con molestie verbali o vere e proprie forme di violenza sessuale⁴. Si tratta in realtà di **violenza contro le donne e/o violenza di genere**.

Bullismo discriminatorio: è una manifestazione aggressiva dettata da razzismo e xenofobia. Si sostanzia attraverso aggressioni verbali o relazionali, e talvolta, in casi estremi, anche fisiche. Una *forma* di bullismo discriminatorio è rappresentata dal bullismo omotransfobico. Consiste in azioni deliberate volte a denigrare ed emarginare la vittima per il suo reale o presunto orientamento sessuale o per la sua identità di genere.

1.3 Definizione di cyberbullismo

L'inarrestabile e capillare diffusione in fasce sempre più giovani della popolazione di mezzi di comunicazione quali smartphone, tablet e computer ha determinato l'emersione di nuove modalità di aggressione, ricomprensibili nella definizione di cyberbullismo. Con tale espressione si usa indicare tutte quelle forme di bullismo realizzate attraverso strumenti elettronici, sfruttando la costante connessione alla rete internet al fine di inviare e diffondere messaggi, immagini, video offensivi e qualsiasi altro contenuto pregiudizievole per il soggetto individuato come vittima.

La Legge 29 maggio 2017 n. 71 definisce cyberbullismo "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare*

un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Il cyberbullismo è una variante del bullismo nella sua accezione tradizionale, connessa alle modalità interattive mediate dalle nuove tecnologie.

Le **tipologie di cyberbullismo** possono essere:

SCRITTO-VERBALE: offese e insulti tramite messaggi di testo e mail, pubblicati su siti internet e social network

VISIVO: diffusione di foto e/o video che ritraggono la vittima in situazioni intime e/o spiacevoli tramite cellulare, siti web e social network.

ESCLUSIONE: esclusione della comunicazione online dai gruppi.

IMPERSONIFICAZIONE: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali.

Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

Le **caratteristiche principali** del cyberbullismo sono le seguenti:

Pervasività: il cyberbullo è sempre presente sui social, senza limiti di tempo.

Anonimato: i cyberbulli hanno la sensazione di rimanere anonimi.

Volontarietà dell'aggressione: non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione mirata; non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre.

Ampiezza di portata: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.

Atteggiamento tipico di difesa cyberbullo è il disimpegno morale. Le strategie di disimpegno morale più adottate sono le seguenti:

Minimizzazione: “Era solo uno scherzo”.

Diffusione della responsabilità: “Non è colpa mia. Lo facevano tutti”.

Distorsione delle conseguenze: “Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo”.

Attribuzione della colpa: “È lui/lei che si rende antipatico/a”, “Se lo merita, visto come si comporta”.

1.4 Le condotte di cyberbullismo

Rientrano nel cyberbullismo:

Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Denigration: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

Trickery e Outing estorto: registrazione delle confidenze (raccolte all'interno di un ambiente privato) creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

Impersonation/Impersonificazione: capacità di violare un account e accedere in modo non autorizzato a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dello stesso. Creazione di un'identità fittizia con il nome di un'altra persona, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi a nome di questa, impossessandosi della sua identità.

⁴ Per questo aspetto si veda la sezione relativa alla violenza contro le donne.

Exclusion/Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.

Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale; scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, che poi vengono diffusi in rete a una stretta cerchia di persone o in modo incontrollabile per diffamare qualcuno.

Happy slapping: ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare, ricattare e "punire" la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o "sgarbo". A volte oltre al filmato imbarazzante compare anche il numero di telefono della vittima accompagnato dall'invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali.

1.5 Bullismo e cyberbullismo: principali differenze

Il Ministero dell'istruzione e del merito individua le seguenti differenze tra bullismo e cyberbullismo:

Fonte: <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto	Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo
I bulli sono studenti, compagni di classe o d'Istituto, conosciuti dalla vittima	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola e sono circoscritte a un determinato ambiente	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato

1.6 I soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nei deprecabili episodi di bullismo e di cyberbullismo perfezionati o consumati a scuola, sovente penalmente rilevanti, sono il bullo, la vittima, i terzi, la scuola e le famiglie

Il bullo, soggetto attivo dell'azione, agisce principalmente per soddisfare un proprio bisogno di dominio, potere ed auto-affermazione, dando sfogo ad una aggressività che spesso caratterizza anche i suoi rapporti con soggetti adulti; non è escluso che il soggetto bullo possa agire solo per compiacere ad altri. Si nota che spesso alcuni soggetti tendono ad assumere le vesti di gregari del primo.

La vittima è il soggetto passivo dell'azione bullizzante. Presenta spesso una o più caratteristiche fisiche, psicologiche o comportamentali che il bullo individua come profili di debolezza o diversità, sui quali far leva nel porre in essere le proprie condotte aggressive.

Gli atti di bullismo e cyberbullismo consumati a scuola si svolgono solitamente alla presenza di soggetti terzi: i pari.

Questi vengono differenziati in:

1.6.1 **bulli passivi o bulli gregari**, pari che partecipano a diverso titolo all'azione aggressiva

1.6.2 **spettatori passivi**, pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei suoi gregari

1.6.3 **difensori della vittima**, pari che, dotati di particolare maturità psico-fisica, hanno la forza di intervenire a favore della vittima contro il bullo ed eventualmente i suoi accoliti.

I primi sono sostenitori o meri esecutori del bullo dominante. Generalmente si tratta di soggetti insicuri, con bassa autostima e scarso rendimento scolastico, che agiscono all'interno di un piccolo gruppo.

Le azioni aggressive sono viste come un mezzo di "riscatto sociale" presso i coetanei, colmando così la scarsa considerazione di cui godono.

"Il bullo gregario subisce il fascino tanto del gruppo, quanto del capogruppo, compie delle azioni che altrimenti non avrebbe mai neppure ipotizzato, senza dare mai particolare peso alle conseguenze delle stesse. Cerca l'approvazione del gruppo, dal quale riceve in cambio la forza di spingersi oltre ai

propri limiti, dovuti a ragioni di natura caratteriale, fisica, educativa" (47).

Sono esenti, invece, da responsabilità penale i cosiddetti "spettatori passivi", la cui condotta è determinata a volte anche da disumana indifferenza solidale nei confronti della vittima o da celato compiacimento personale nella sofferenza altrui.

La scuola, in forza dell'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, è chiamata a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Le **famiglie** sia del bullo che della vittima sono coinvolte a diverso titolo.

Premesso che le **famiglie** hanno sottoscritto, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, il cosiddetto patto educativo di corresponsabilità, che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare (48), sulle famiglie del bullo e del bullo gregario grava la responsabilità civile per gli atti compiuti dallo stesso in danno delle sue vittime.

La famiglia della vittima può, invece, fare valere in tutte le sedi utili i diritti di quest'ultima.

2 La violenza sulle donne

La Convenzione di Istanbul definisce “*violenza nei confronti delle donne [...] una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente **tutti gli atti di violenza fondati sul genere** che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata*”.

Prevenire la violenza vuol dire combattere le sue radici culturali, gli stereotipi e le sue cause. Per questo sono essenziali le strategie mirate all’educazione, alla sensibilizzazione, al riconoscimento e alla realizzazione delle pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica e privata.

2.1 Forme e tipologie di violenza sulle donne

Essa include tutte le forme di violenza basate sul genere che colpiscono in modo sproporzionato le donne, in particolare:

Violenza sessuale: atti sessuali non consensuali, comprese le molestie e lo stupro. Nella normativa nazionale la violenza sessuale si riferisce a chiunque, con la forza o con la minaccia o l’abuso di autorità, forzi un’altra persona a commettere o subire atti sessuali (Codice penale, articolo 609bis) ed include pertanto lo stupro e le molestie sessuali⁵.

Violenza fisica: qualsiasi atto che comporti lesioni fisiche alle donne. La violenza fisica va da forme relativamente miti a molto gravi: la minaccia di essere fisicamente colpita, spinta, stratonata, picchiata, schiaffeggiata, presa a calci, minacciata o colpita con armi o sottoposta a tentativi di strangolamento, soffocamento, bruciature. Nella legislazione italiana possono fare riferimento a una serie di reati quali percosse, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, omicidi colposi e volontari.

Violenza psicologica: abusi che mirano a intimidire, controllare o isolare la vittima. La violenza psicologica nell’indagine Istat include denigrazione, controllo del comportamento, strategie di segregazione, intimidazioni, gravi restrizioni finanziarie imposte dal partner. In particolare vengono considerate come forme di isolamento le limitazioni nel rapporto con la famiglia di origine o gli amici, l’impedimento o il tentativo di impedire di lavorare o studiare; tra le forme di controllo, compaiono l’imposizione da parte del partner di come vestirsi o pettinarsi, l’essere seguite e spiate, l’impossibilità di uscire da sole, fino alla vera e propria segregazione; tra le forme di svalorizzazione e violenza verbale vengono descritte le situazioni di umiliazioni, offese e denigrazioni anche in pubblico, le critiche per l’aspetto esteriore e per come la compagna si occupa della casa e dei figli e le reazioni di rabbia se la donna parla con altri uomini; infine tra le forme di intimidazione sono compresi dei veri e propri ricatti come portare via i figli, le minacce di fare del male ai figli e alle persone care o a oggetti e animali, nonché quella di suicidarsi. Nella legislazione italiana possono farvi riferimento una serie di reati quali la minaccia, la violenza privata, l’aborto di donna non consenziente, lo stato d’incapacità procurato mediante violenza, la violazione di domicilio, il sequestro di persona, l’abbandono di persona minore o incapace.

Violenza economica: nell’indagine Istat tra le forme di violenza economica, sono evidenziati l’impedimento di conoscere il reddito familiare, di avere una carta di credito o un bancomat, di usare il proprio denaro e il costante controllo su quanto e come si spende. Possono farvi riferimento, una serie di reati quali violazione degli obblighi di assistenza familiare, sottrazione all’obbligo della corresponsione dell’assegno divorzile, violazione degli obblighi di assistenza familiare, danneggiamento, appropriazione indebita, estorsione⁶.

⁵ Istat – Definizioni e indicatori – Violenza sulle donne: <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-contesto/definizioni-e-indicatori/>

⁶ Istat – Definizioni e indicatori – Violenza sulle donne: <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-contesto/definizioni-e-indicatori/>

Stalking: comportamenti molesti e minacciosi che creano nella vittima un senso di insicurezza e paura. La legge del 2009 sullo stalking ha colmato un importante vuoto legislativo, regolando gli atti persecutori di cui sono vittime uomini e donne. Per essere definiti come stalking, tali atti devono ripetersi nel tempo e generare nella vittima ansia e timore al punto di condizionarne le abitudini⁷. Nel febbraio 2009, l'Italia ha adottato una legge anti-stalking che lo trasforma in un reato penale, punibile con la reclusione da sei mesi a quattro anni (Legge 23 aprile 2009 e codice penale, 612bis).

Mutilazioni genitali femminili: pratiche che comportano l'alterazione o la rimozione dei genitali femminili per motivi non medici.

Matrimoni forzati: il matrimonio imposto contro la volontà della donna.

3 Bullismo, cyberbullismo e violenza contro le donne: i reati

La singola condotta di bullismo e cyberbullismo, spesso, è penalmente rilevante, potendo integrare una o più condotte offensive di beni della vita previste dal vigente codice penale e dalla legislazione penale speciale. La singola condotta di bullismo e cyberbullismo è, inoltre, penalmente pluri-rilevante, potendo integrare diversi reati. Secondo il diritto penale *"è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni"* (art. 98 c. p.).

Non esiste uno specifico reato relativo alla violenza contro le donne né il reato di femmineicidio.

Si riportano le ipotesi di reato che le condotte di bullismo, cyberbullismo e violenza contro le donne potrebbero integrare:

- diffamazione, ex art. 595 c.p. calunnia, ex art. 368 c.p. simulazione di reato, ex art. 367 c.p. minaccia, ex art. 612 c.p.
- atti persecutori, ex art. 612-bis c.p.
- molestia o disturbo alle persone, ex art. 660 c.p.
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, ex art. 612-ter c.p. interferenze illecite nella vita privata, ex art. 615-bis c.p.
- divulgazione materiale pedopornografico, ex art. 600-ter c.p. percosse, ex art. 581 c.p.
- lesione personale, ex art. 582 c. p.
- rissa, ex art. 588 c.p.
- istigazione a delinquere, ex art. 414 c.p.
- istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, ex art. 414-bis c.p.
- istigazione a disobbedire alle leggi, ex art. 415 c.p.
- violenza privata, ex art. 610 c.p. violenza sessuale, ex art. 609-bis c.p.
- atti sessuali con minorenne, ex art. 609-quater c.p.
- corruzione di minorenne, ex art. 609-quinquies c.p.
- sostituzione di persona, ex art. 494 c.p.
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, ex art. 615-ter c.p.
- diffamazione, ex art. 595 c.p.
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, ex art. 615-quater c.p.
- violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, ex art. 616 c.p. frode informatica, ex art. 40-ter c.p.
- furto, ex art. 624 c.p. danneggiamento, ex art. 635 c.p. istigazione al suicidio, ex art. 580 c.p.
- omicidio preterintenzionale, ex art. 584 c.p. omicidio, ex art. 575 c.p.

⁷ In virtù delle innovazioni legislative, è stato meglio definito il fenomeno, misurandone la ripetitività, la durata e alcune sue caratteristiche, così come previsto dalla normativa. Si tratta di qualsiasi "continuativo maltrattamento, minaccia o persecuzione di comportamento che: (1) provoca uno stato di ansia e paura nella vittima, o (2) genera all'interno della vittima una paura motivata per la propria sicurezza o per la sicurezza dei familiari, dei familiari o di altri che sono associati alla vittima da una relazione affettiva, o; (3) forza la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita"

4 Le responsabilità

Per quanto riguarda la responsabilità del minore, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minore risponde:

- il genitore per *culpa in educando* e *culpa in vigilando* (art. 2048, I co., c. c.)
- la scuola per *culpa in vigilando* (art. 2048, II e III co., c. c.).

L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di *culpa in vigilando*, ma non da quella di *culpa in educando*. I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi a operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo. In particolare il minore con più di 14 anni, il suo genitore o il soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di **oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali** diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analogha richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D. L. 30 giugno 2003, n.

196. Il Garante dunque valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato. Il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo con il minore prevale la volontà del genitore).

4.1 Il sistema delle responsabilità

Negli atti di bullismo e cyberbullismo occorre distinguere le diverse responsabilità.

Responsabilità del bullo minore: il minore di 14 anni non è imputabile penalmente, ma può essere riconosciuto "socialmente pericoloso", se ha commesso reati e si ritiene probabile che ne commetta altri: in questo caso possono essere applicate misure di sicurezza personali ordinate dal giudice, quali il ricovero in riformatorio giudiziario o la libertà vigilata; invece il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile, se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere: la competenza ad accertare tale capacità spetta al giudice. La Legge 29 maggio 2017 n. 71 prevede anche l'**ammonimento** del Questore per l'ultraquattordicenne responsabile di condotte di cyberbullismo nei confronti di altro minore (ma solo nei casi tipizzati dall'art. 7 della detta Legge 71/2017 e in mancanza di querela o denuncia della persona offesa). L'ammonimento richiede da parte del minore un determinato contegno conforme alla legge. Nel caso di reiterazione delle condotte di (cyber)bullismo da parte del soggetto ammonito viene instaurato d'ufficio il processo penale e aggravata la pena. La Legge 17 maggio 2024 n. 70, apportando anche modifiche in materia di provvedimenti del Tribunale per i minorenni, prevede che il "procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di

mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali". Tale progetto di intervento educativo può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale, così come la "partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente".

Responsabilità del "bullo passivo": il bullo passivo o gregario concorre nel reato consumato dal bullo leader. Agli effetti della vigente legge penale vale il principio secondo cui se più persone concorrono nel medesimo reato ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Secondo la giurisprudenza penale, la presenza fisica alla consumazione di un reato comporta un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante, qualora si attui in modo da rafforzare il proposito dell'autore del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il gregario abbia partecipato di sua volontà al reato. Il gregario è obbligato al risarcimento del danno se la sua azione ha concorso in maniera efficiente a determinare l'evento.

Responsabilità dello "spettatore passivo": sono spettatori passivi o "maggioranza silenziosa" quei pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di soccorrere e difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei gregari, sebbene ritengano deprecabili le condotte aggressive di cui sono testimoni. Proprio questo gruppo rappresenta lo strumento più incisivo per contrastare le condotte di (cyber)bullismo. Gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l'attore delle condotte di (cyber)bullismo e dei reati loro connessi. Tuttavia vale il principio extragiudiziario che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.

Responsabilità dei genitori e degli esercenti la potestà genitoriale: responsabilità civile ossia patrimoniale per *culpa in educando* e per *culpa in vigilando* (art. 30 Cost.): i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c. p. e artt. 2043-2048 c. c.) causati dall'azione del figlio. Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale è contestabile civilmente la *culpa in educando* per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori. Il minore, in quanto privo di autonomia patrimoniale, non può risarcire il fatto illecito cagionato ad altri. I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sono liberati dalla responsabilità civile soltanto se provano in giudizio di non avere potuto impedire il fatto. Si rammenta che il legislatore attribuisce ai genitori l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione.

Responsabilità del personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici, assistenti tecnici, assistenti amministrativi, Dirigente Scolastico): l'art. 28 cost. stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli stessi enti pubblici. I docenti e il personale ausiliario della scuola sono civilmente responsabili di *culpa in vigilando* per i fatti illeciti commessi dagli studenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Il personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto. Esiste un "vincolo di solidarietà" tra la *culpa in educando* e la *culpa in vigilando*, ossia la condivisione di responsabilità tra i genitori da un lato e il personale scolastico dall'altro, quando sia stata accertata un'inadeguata educazione del minore alla vita di relazione.

Il **personale scolastico** che venga a conoscenza di atti di bullismo, cyberbullismo e violenza contro le donne e di reati loro connessi deve informare per iscritto la Dirigente scolastica, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti e attiverà adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Inoltre il Dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio, deve segnalare l'evento all'autorità giudiziaria. Anche il personale scolastico che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio deve farne denuncia per iscritto all'autorità giudiziaria, anche quando

non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Commette reato ed è punito con la multa fino a € 516 il pubblico ufficiale che omette o ritarda la denuncia all'autorità giudiziaria, salvo che il delitto non sia punibile a querela della persona offesa. Commette reato di omessa denuncia ed è punito con la multa fino a € 103 l'incaricato di pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, salvo che si tratti di delitto punibile a querela della persona offesa.

5 Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo e le loro funzioni

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, così come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, congiuntamente al DM 13 gennaio 2021, n. 18, recante "*linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo*" hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro i fenomeni del bullismo e cyberbullismo. Il Liceo Banfi ha esteso i suddetti organi anche al fenomeno di violenza contro le donne.

Vengono qui evidenziati il **referente scolastico dell'area bullismo, cyberbullismo e violenza contro le donne**, il **team antibullismo**, il **team per l'emergenza**, il **Tavolo permanente di monitoraggio**.

Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo

Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo è un organo monocratico introdotto dall'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della Propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo, svolgendo i seguenti compiti:

- collaborare con gli insegnanti della scuola
- fornire consulenza al personale scolastico tutto
- curare la formazione del personale scolastico tutto
- proporre corsi di formazione al Collegio dei docenti
- curare la formazione degli studenti e delle famiglie
- coadiuvare la dirigente scolastica nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo
- monitorare i casi di bullismo e di cyberbullismo
- elaborare annualmente dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo occorsi a scuola e riferirli in Collegio dei Docenti e in Consiglio d'Istituto
- comunicare i dati statistici ai referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- creare alleanze con i referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo crea rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti
- rendere disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo"
- partecipare ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA
- curare l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo di cyberbullismo", avvalendosi anche di attività formative offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio
- curare ed aggiornare il codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza

Il Team Antibullismo e il team per l'emergenza sono previsti dal DM 13 gennaio 2021, n. 18, recante "*Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo*".

Il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza hanno le funzioni di:

- coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipano anche il presidente del Consiglio di

- istituto e i rappresentanti degli studenti);
- intervenire (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il bullismo/cyberbullismo, psicologo/pedagogo, se presente) nelle situazioni acute di bullismo.

Il Team Antibullismo è costituito da:

- Dirigente Scolastica
- Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- Animatore digitale
- Psicologo dello sportello di ascolto della scuola

Si riunisce la prima volta all'inizio di ogni anno scolastico. Ha il compito di individuare le strategie e gli interventi interni di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo. A tal fine individuerà i più opportuni strumenti per realizzare la prevenzione primaria o universale, la prevenzione secondaria o selettiva e, infine, la prevenzione terziaria o indicata, previste dal DM 13 gennaio 2021, n. 18.

Il Team per l'Emergenza è costituito da:

- Dirigente scolastica
- Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- Psicologo dello sportello di ascolto della scuola

Il team per l'emergenza è coordinato e convocato dalla Dirigente Scolastica. Si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo e svolge i seguenti compiti:

- ricevere e analizzare la scheda rubricata "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo" (Allegato 1)
- consultare il coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima 🚩 istruisce il caso, redigendo scheda di valutazione (Allegato 2)
- individuare le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i coordinatori di classe e i docenti di ciascuna classe
- coinvolgere, se necessario, le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale, quali:
 - i servizi sanitari territoriali
 - i servizi sociali
 - la Polizia postale
 - i Carabinieri
 - i servizi sociali
 - le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo/il responsabile dell'atto potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie
- in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

Il Tavolo permanente di monitoraggio

La Legge 17 maggio 2024 n. 70 prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, istituisca anche un "tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore".

Il Tavolo permanente di monitoraggio è composto da:

- Dirigente scolastica
- Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- 1 altro docente individuato dal Collegio Docenti
- 2 Genitori individuati dal Consiglio di Istituto
- 2 Studenti individuati dal Consiglio di Istituto
- Psicologo dello sportello di ascolto della scuola

6 Le prevenzioni scolastiche contro il bullismo e il cyberbullismo

Sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. **Prevenzione primaria o universale**, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione e promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.
2. **Prevenzione secondaria o selettiva**, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.
3. **Prevenzione terziaria o indicata**, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario).

LIVELLI DI PREVENZIONE	FINALITA' E ATTIVITA' POSSIBILI (Dalle Linee guida orientamento 2021)
<p>Prevenzione Primaria o Universale</p> <p>le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione e promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.</p>	<p>Promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra le studentesse e gli studenti, nella scuola e nelle famiglie.</p> <p>Attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.) per accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e cyberbullismo 2. iniziative di sensibilizzazione e individuazione di strategie per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo a livello d'istituto, di rete, provinciali, regionali, come a titolo esemplificativo partecipazione a: Internet Safer day, Giornata del Rispetto, giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 3. Potenziamento di Educazione alla cittadinanza digitale nel percorso di Educazione Civica in particolare nel biennio
<p>Prevenzione Secondaria o Selettiva</p> <p>le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno</p>	<p>Lavorare su situazioni a rischio</p> <p>La prevenzione secondaria o selettiva viene implementata dai Consigli di classe/team mediante azioni rivolte a singoli gruppi-classe in cui si manifestano palesemente dinamiche critiche, ancora non sostanziatesi in atti di bullismo e cyberbullismo.</p> <p>La sua finalità è l'instaurazione di un clima positivo improntato al rispetto reciproco tra pari e alla pacifica convivenza in classe. Il Consiglio di classe metterà in atto le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sistematica osservazione dei comportamenti a rischio ▪ condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza ▪ coinvolgimento attivo delle famiglie ▪ individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo che tutti gli studenti del gruppo classe devono osservare

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali delle studentesse e degli studenti del gruppo-classe attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva ▪ ricorso alla tecnica del role playing, del peer to peer e del lavoro cooperativo, allo scopo di migliorare il clima e le relazioni in classe, promuovendo atteggiamenti prosociali basati sul sostegno reciproco e sulla solidarietà ▪ partecipazione a incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti e avvocati ▪ riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l'intervento di testimonial e la proiezione di filmati ▪ partecipazione alla "Giornata del rispetto", alla "Giornata contro il bullismo e cyberbullismo", Internet safer day e alle altre giornate e attività specifiche ▪ partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva ▪ il monitoraggio continuo. <p>Delle azioni elencate risponde il Coordinatore di classe, che riferisce costantemente in forma scritta al Referente Scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo.</p>
<p>Prevenzione Terziaria o Indicata</p> <p>le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team Antibullismo e i Team per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario)</p>	<p>Trattare i casi acuti</p> <p>Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva. Occorre una valutazione approfondita attraverso i seguenti passaggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso 2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno 3. gestione del caso con scelta degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie) 3. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi. <p>La gestione del singolo caso spetta al CdC coadiuvato dal Team di Emergenza. e procedure di intervento devono essere attivate con tempestività. La gestione del caso segnalato ha l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interrompere e alleviare la sofferenza della vittima ▪ responsabilizzare il bullo o i bulli rispetto a quello che ha o che hanno fatto <p>mostrare a tutti gli altri studenti che atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire</p>

7 Le sanzioni disciplinari

Lo “*statuto delle studentesse e degli studenti*”⁸ riconosce alla scuola il valore di comunità di educazione e di dialogo, volta alla crescita della persona umana in tutte le sue dimensioni e informata ai valori e ai principi del rispetto e democratici. La scuola deve garantire la formazione ad una cittadinanza positiva, il rispetto di tutti i soggetti e, al tempo stesso, l’attenzione alla singola persona, in linea con i principi costituzionali e delle Convenzioni internazionali dei diritti umani e dell’infanzia. Altrettanto importante è la formazione del senso di responsabilità nelle studentesse e negli studenti, attraverso il rispetto delle regole come forma di deterrente contro gli episodi di prepotenza e violenza che purtroppo sono in continuo aumento in questi anni, al fine di formare cittadini responsabili, promuovendo la partecipazione piena e consapevole alla vita della comunità scolastica, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

Il DPR 24 giugno 1998, n. 249, all’articolo 4, normando le disposizioni relative alla disciplina, evidenzia che “*i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al **rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica***”

“*attraverso attività di natura sociale, culturale a vantaggio della comunità scolastica*”. Si ricorda, altresì, che lo Statuto delle studentesse e degli studenti sancisce che “**La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto**”⁹ e che “**Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano**”¹⁰.

Sono da considerarsi **comportamenti sanzionabili come bullismo**:

- **la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione da parte del gruppo, specie se reiterata in tutte le forme;**
- **l’intenzione di nuocere;**
- **l’intenzionalità ad isolare la vittima.**

Sono da considerarsi **comportamenti sanzionabili come Cyberbullismo**:

- **Flaming**
- **Harassment**
- **Cyberstalking**
- **Denigration**
- **Trickery e Outing estorto**
- **Impersonation/Impersonificazione**
- **Exclusion/Esclusione**
- **Sexting**
- **Happy slapping**
-

I **comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati**, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, verranno considerati mancanze gravi e **conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto**.

Tutti i reati ascrivibili a violenza di genere sono denunciati alle forze dell’ordine e alla Procura della Repubblica e sono conseguentemente sanzionati.

⁸ DPR 24 giugno 1998, n. 249 recante “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.

⁹ DPR 24 giugno 1998, n. 249, all’articolo 4, comma 5.

¹⁰ DPR 24 giugno 1998, n. 249, all’articolo 4, comma 7

Per quanto concerne il **cyberbullismo**, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L.71/2017 e successive integrazioni normative (L.70/2024) che prevedono la formale segnalazione alle forze di polizia.

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. Vengono **considerate deplorevoli** le condotte dei compagni sostenitori del bullo/cyberbullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso e il loro silenzio contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo/cyberbullo.

Resta inteso che **il ricorso alla sanzione disciplinare si affianca alle vie giudiziarie qualora il fatto costituisca reato.**

PROTOCOLLO

Il Licei Banfi si impegna ad arginare il diffondersi di tutte le forme di violenza (fisica e psicologica) attivando sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e l'educazione delle studentesse e degli studenti.

Data la natura complessa dei fenomeni del bullismo, cyberbullismo e violenza di genere, la scuola mette in atto sia strategie di prevenzione primaria, rivolte a una popolazione ancora non coinvolta, sia interventi mirati in classi dove il fenomeno è già presente, come descritti al paragrafo 7.

Con il seguente protocollo ci si vuole dotare di una serie di indicazioni precise e concordate su come agire per gestire i presunti casi di bullismo, cyberbullismo e violenza di genere, allo scopo di escludere che un potenziale caso di vittimizzazione venga sottovalutato, prendere in carico i casi accertati e procedere tempestivamente con opportuni interventi.

Le fasi fondamentali sono quattro:

Prima segnalazione (Allegato 1 _
PRIMA SEGNALAZIONE DI PRESUNTI ATTI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO)

La segnalazione di un presunto caso di bullismo o cyberbullismo o violenza di genere può essere fatta dalla vittima stessa o da chi ne venga a conoscenza (insegnanti, studenti, genitori, personale ATA) attraverso la compilazione di un semplice modulo. Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti per essere preso in considerazione.

Il modulo compilato arriverà all'attenzione del Referente del bullismo e cyberbullismo di istituto. Nel caso si segnalino presunti episodi di violenza di genere il modulo andrà inviato alla Dirigente Scolastica.

La valutazione (Allegato 2: _
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI CASI DI PRESUNTO BULLISMO/CYBERBULLISMO)

La segnalazione viene presa in carico nel più breve tempo possibile al fine di capire il livello di vittimizzazione/bullismo ed intervenire nel modo più efficace. La valutazione viene effettuata dal Team per l'emergenza. Vengono raccolte, su mandato della Dirigente Scolastica, informazioni sull'accaduto tramite colloqui con gli attori coinvolti, valuta la tipologia, frequenza e la gravità dei fatti, nonché il livello di sofferenza della vittima e le caratteristiche di rischio del bullo.

Il momento della valutazione è molto delicato per evitare di sottovalutare o enfatizzare la situazione e per scegliere il tipo di intervento più appropriato per gestire il caso.

Fase di scelta dell'intervento e gestione del caso (Allegato 2: _
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI CASI DI PRESUNTO BULLISMO/CYBERBULLISMO)

Sulla base delle informazioni raccolte si delinea il livello di priorità dell'intervento e si definiranno le azioni da intraprendere:

LIVELLO BASSO DI RISCHIO DI (CYBER)BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE Situazione da monitorare con interventi preventivi e di sensibilizzazione nella classe

LIVELLO SISTEMATICO DI (CYBER)BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE ma non così elevato da richiedere interventi esterni. La scuola attiva interventi indicati e strutturati per la gestione. Nel caso in cui non ci siano risultati, si attiva la rete sul territorio

LIVELLO DI EMERGENZA DI (CYBER)BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE

Sarà necessario un intervento urgente che la scuola non può gestire da sola. Deve essere richiesto il supporto della rete del territorio anche con interventi specialistici e a lungo termine

Tra i possibili interventi si segnalano:

- Approccio educativo con la classe
- Intervento individuale con il bullo e con la vittima
- Gestione della relazione all'interno del gruppo
- Coinvolgimento della famiglia
- Supporto intensivo a lungo termine e di rete

Gli interventi della scuola nei casi di vittimizzazione devono essere rivolti sia alla vittima sia al bullo. Nei riguardi della prima, saranno necessari interventi di sostegno psicologico che la aiutino ad uscire dalla situazione di vittimizzazione e quindi a diminuire il suo livello di sofferenza. Nei riguardi del secondo, oltre alle dovute azioni sanzionatorie, è necessario avviare un processo educativo che mira alla riparazione del danno fisico e/o psicologico arrecato, ad aumentare la consapevolezza e il senso di responsabilità verso le proprie azioni, la competenza empatica e, quindi, correggere e ridimensionare i comportamenti a rischio. Gli interventi educativi coinvolgeranno anche il gruppo, le figure secondarie come i testimoni passivi e i potenziali difensori, che nell'intervento educativo possono fare la vera differenza.

Monitoraggio (*Allegato 3*_SCHEMA DI MONITORAGGIO

Si effettuerà un monitoraggio a breve e lungo termine sugli interventi programmati, sia educativi che sanzionatori, per valutarne l'efficacia ed apportare eventuali modifiche.

Gli Allegati sono parte integrante del presente documento

**Allegato 1 -_PRIMA SEGNALAZIONE DI PRESUNTI ATTI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO
-....._PRIMA SEGNALAZIONE DI PRESUNTA VIOLENZA DI GENERE**

Allegato 2 -_SCHEMA DI VALUTAZIONE DEI CASI DI PRESUNTO BULLISMO/ CYBERBULLISMO

Allegato 3-_SCHEMA DI MONITORAGGIO

Appendice - Principali riferimenti normativi: Bullismo e cyberbullismo

- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 1455 del 10 novembre 2006, Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca.
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007, Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.
- Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015, Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (aprile 2015).
- Nota MIUR n. 1637 del 2 dicembre 2015, Indicazioni operative per l'attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS.
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
- Nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017, Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017).
- Nota MIUR n. 1485 del 10 aprile 2019, Memorandum iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR UniFI per le strategie Antibullismo e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo.
- Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.
- Nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2021, Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado.
- Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022, Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021)
- Legge 17 maggio 2024, n. 70, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
- Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A. S. 2024-2025.
- Circolare MIM n. 2308 del 20 gennaio 2025, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n.70.

L'evoluzione della normativa italiana in materia di violenza sulle donne prende le mosse dalla ratifica della **Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**, ratificata con **Legge n. 77 del 2013**; a seguito della ratifica, l'Italia ha compiuto una serie di interventi volti a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla Convenzione. Il primo intervento in tal senso è stato operato dal **decreto-legge n. 93 del 2013**, adottato a pochi mesi di distanza dalla ratifica della Convenzione, che ha apportato rilevanti modifiche in ambito penale e processuale ed ha previsto l'adozione periodica di Piani d'azione contro la violenza di genere. Il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è la **legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso)**, che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica, ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale (tra cui il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e quello di costrizione o induzione al matrimonio) ed aumentato le pene previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro vittime di genere femminile (maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale).

Anche la legge di **riforma del processo penale (legge n. 134 del 2021)** ha previsto un'estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere, mentre il decreto legislativo 149/2022, attuativo della legge di riforma del processo civile (c.d. riforma Cartabia) ha inserito nel codice di procedura civile disposizioni speciali (Libro II, Titolo IV-bis, Capo III, Sezione I) volte a prevedere che nei casi in cui abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere siano allegati al procedimento di separazione, divorzio, affidamento del minore o cessazione della convivenza si possa fare ricorso diretto al giudice (il quale può abbreviare i termini fino alla metà e disporre di poteri istruttori ampliati) al fine di ottenere tutela attraverso l'adozione di idonei provvedimenti, tra cui gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (Capo III, Sezione VII).

Linee guida "Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione", predisposte dall'allora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in attuazione all'articolo 1 comma 16 della legge 107/2015;

"Piano nazionale MIUR di educazione al rispetto", derivante a sua volta dalla citata legge 107/2015 e in linea con quanto statuito dall'articolo 3 della Costituzione Italiana.

Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01), art. 21

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 14, per promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione al rispetto, per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione e favorire il superamento di pregiudizi e disuguaglianze.

Comma 16 dell'art.1 della legge 107/2015 che recita: "Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori".

La risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999 con cui viene istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la giornata del 25 novembre come Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne e il femminicidio.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77.